



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 85 del 14.11.2024

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di novembre si è riunito in sede il Collegio dei Revisori nelle persone di:

- Dott. Stefano De Fenza – Presidente,
- Dott. Marco Caccavale – Componente,
- Dott. Alfonso Donadeo – Componente,

ed ha proceduto ai controlli di rito, alla formulazione del parere e alla redazione del presente verbale in relazione alla richiesta pervenuta a mezzo **pec prot. g. n. 0141506 del 07/11/2024 recante trasmissione della Relazione illustrativa integrativa anno 2024 al contratto collettivo decentrato economico personale dipendente 2024.**

Il Collegio ha proceduto all'analisi della documentazione ivi contenuta trasmessa dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali costituita dalla copia della relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 165 comma 3 sexies del D.lgs 165 del 30/03/2001 e della Circolare del Dipartimento della ragioneria Generale dello stato n.25 del 19/07/2012.

Pertanto,

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Dato atto della certificazione del "fondo" come già effettuata da questo Organo di revisione con parere di cui al Verbale n. 58 del 25/07/2024 – Prt.G. 0099465/2024, che afferiva ad un importo complessivo di risorse stabili e variabili ammontanti ad euro 1.973.771,04;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come inizialmente costituito e successivamente modificato, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando il limite su base 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 13/07/2023, come da attestazione del Dirigente dei Servizi finanziari riportata nella Relazione Tecnica;

Tutto ciò premesso,

Visti

- il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- il CCNL del 16/11/2022;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Il Collegio ribadisce quanto già evidenziato nel citato parere alla delibera di G.M. di costituzione del fondo e cioè:

Certifica

In riferimento alle norme richiamate in premessa che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024, nel limite dell'importo complessivo di euro 1.973.771,04.

Raccomanda

-In generale, che la contrattazione decentrata degli importi aventi carattere premiale sia subordinata alla puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti;

-In particolare, che sia rispettato per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 quanto prescritto dalla Corte dei Conti sez. reg. di controllo del Veneto nella

Deliberazione n. 72/2019/PAR, nella quale si riassumono le condizioni che devono sussistere ai fini dell'incentivabilità delle funzioni tecniche:

1. che l'Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati
2. che le risorse finanziarie del fondo costituito siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale (SRC Veneto n. 1/2019/PAR);
3. che negli appalti relativi a servizi o forniture sia nominato il direttore dell'esecuzione (SRC Veneto n. 1/2019/PAR).
4. che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziare nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori di manutenzione posti a base di gara;
5. che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione

Dott. Stefano De Fenza

Dott. Marco Caccavale

Dott. Alfonso Donadeo